



Bruxelles, 7 dicembre 2016
(OR. en)

15119/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0132 (COD)**

**ASILE 86
EURODAC 23
ENFOPOL 448
CODEC 1801**

NOTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | presidenza |
| Destinatario: | Consiglio |
| n. doc. prec.: | 14858/16 ASILE 83 EURODAC 22 CODEC 1741 |
| n. doc. Comm.: | 8765/1/16 ASILE 13 EURODAC 3 ENFOPOL 132 CODEC 630 |
| Oggetto: | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) = Orientamento generale parziale |

1. Il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione del regolamento Eurodac¹. La proposta include le modifiche necessarie ad adattare e rafforzare il sistema Eurodac in conformità alle nuove norme di Dublino e ad ampliarne la portata al fine di contribuire alla risposta alla migrazione irregolare e facilitare i rimpatri.

¹ Doc. 8765/1/16 REV 1.

2. L'esame approfondito della proposta è stato avviato nella riunione del Gruppo "Asilo" del 26 maggio ed è proseguito in quelle del 14 giugno, 14 luglio e 11 ottobre. I consiglieri GAI hanno esaminato la proposte di compromesso della presidenza nelle riunioni dell'11, del 23 novembre e del 5 dicembre. La questione dell'accesso delle autorità di contrasto all'Eurodac è stata discussa anche nella riunione del CSIFA del 13 settembre, nella riunione del Gruppo degli amici della presidenza dell'11 ottobre e nella sessione del Consiglio GAI del 13 ottobre 2016. Il 30 novembre e il 7 dicembre il Coreper ha esaminato le questioni in sospenso.
3. Nel corso delle discussioni le delegazioni hanno espresso ampio sostegno alla proposta di ampliare il campo di applicazione del regolamento prevedendo la possibilità per gli Stati membri di conservare e consultare dati biometrici appartenenti a persone che non sono richiedenti protezione internazionale, di modo che possano essere identificate a fini di rimpatrio e riammissione.
4. Dato che la rifusione del regolamento Eurodac è parte integrante della riforma generale del sistema europeo comune di asilo (CEAS), i riferimenti incrociati ad altre parti del pacchetto di riforma e le disposizioni concernenti l'interoperabilità dei sistemi di informazione sono esclusi dall'orientamento generale parziale e inseriti tra parentesi quadre. Resta peraltro inteso che in una fase ulteriore sarà necessario apportare altre modifiche a talune disposizioni del regolamento Eurodac per riflettere gli accordi raggiunti in merito ad altre proposte attualmente in discussione, in particolare la rifusione del regolamento di Dublino. A tempo debito si terrà conto anche delle discussioni in corso su altre proposte relative ad altri sistemi di informazione nel settore GAI quali il sistema di ingressi/uscite o l'ETIAS, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'accesso delle autorità di contrasto a tutti i sistemi.

5. Alcuni Stati membri hanno chiesto di includere, se disponibili, copie a colori dei documenti di viaggio o di identità nella banca dati Eurodac, al fine di agevolare l'identificazione dei cittadini di paesi terzi durante la procedura di rimpatrio. Tuttavia, poiché tale integrazione comporterebbe costi aggiuntivi, è necessario che eu-LISA svolga una valutazione dei costi per il sistema centrale. Una volta noti i risultati della valutazione, gli Stati membri potranno prendere nuovamente in esame tale questione. È altresì necessario tenere presente che la valutazione non comprenderà i costi necessari per potenziare i sistemi nazionali, che dovrebbero essere determinati dagli stessi Stati membri.
6. Sulla base di una proposta avanzata da alcune delegazioni nella riunione del Coreper del 30 novembre, la presidenza ha suggerito di inserire la possibilità di effettuare ricerche nell'Eurodac sulla base di dati alfanumerici. Data la complessità della questione e, in particolare, la necessità di analizzarne ulteriormente le implicazioni finanziarie, tecniche e pratiche, alcune delegazioni non sono state in grado di approvare tale proposta di compromesso. La presidenza suggerisce pertanto di escludere tale questione dall'orientamento generale parziale e porre le pertinenti modifiche tra parentesi quadre.
7. SI ha formulato una riserva d'esame parlamentare. Alcune altre delegazioni hanno indicato di mantenere riserve su talune parti del testo figurante in allegato.
8. Considerando che una chiara maggioranza sostiene il testo della proposta e le modifiche introdotte nel corso dei negoziati, la presidenza ritiene che l'attuale compromesso rappresenti un approccio equo ed equilibrato che tiene conto dei pareri espressi dalle delegazioni.
9. Le modifiche del testo del progetto di regolamento rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni sono indicate con [...].

10. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio ad approvare l'orientamento generale parziale che figura nell'allegato della presente nota, con conseguente conferimento alla presidenza del mandato di avviare negoziati con il Parlamento europeo. L'orientamento generale parziale è concordato fermo restando che sarà necessario riesaminare alcune parti del testo concernenti in particolare le discussioni in corso su altre proposte relative al CEAS e su altri sistemi informativi nel settore GAI, una volta raggiunto un accordo sulle stesse. L'orientamento generale parziale sarà inoltre riesaminato alla luce dei risultati delle discussioni sulla questione dell'interoperabilità dei sistemi di informazione, degli ulteriori lavori per inserire la possibilità di effettuare ricerche alfanumeriche nel sistema e della valutazione dei costi di cui al punto 5 della presente nota.
-

2016/0132 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici [...] per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio². È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento.
- (2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano protezione internazionale nell'Unione.
- (3) [...]
- (4) Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) [.../...] che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'Unione. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) [.../...] e, in particolare, dell'articolo [...] e dell'articolo [...]) consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di paese terzo o un apolide trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

² Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

- (5) Costituendo i dati biometrici un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei loro dati **biometrici** [...].
- (6) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "Eurodac", comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati **biometrici** [...], e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale ("infrastruttura di comunicazione").
- (7) Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del regolamento (UE) [.../...] è altresì necessario assicurare che esista una distinta infrastruttura di comunicazione sicura mediante la quale le autorità competenti per l'asilo dello Stato membro possano scambiare informazioni sui richiedenti protezione internazionale. Tale strumento elettronico sicuro di trasmissione è denominato "DubliNet" e dovrebbe essere gestito e amministrato da eu-LISA.
- (8) [...]
- (9) Nel 2015 la crisi dei rifugiati e dei migranti ha portato alla luce le difficoltà che alcuni Stati membri incontrano nel rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare che hanno tentato di eludere le procedure di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Nella sua comunicazione del 13 maggio 2015 intitolata "Agenda europea sulla migrazione"³, la Commissione osservava che "[g]li Stati membri devono anche attuare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti alle frontiere" e si proponeva inoltre di valutare "*possibili modalità per consentire l'uso di un maggior numero di identificatori biometrici nel sistema Eurodac (ad esempio tecniche di riconoscimento facciale mediante fotografie digitali)*".

³ COM(2015) 240 final del 13.5.2015.

- (10) Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà [...] quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell'apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati, **il presente regolamento consente parimenti il confronto dell'immagine del volto senza le impronte digitali**. Gli Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto [...].
- (11) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi **o degli apolidi** che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE⁴, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi **o degli apolidi** il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

⁴ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

- (12) Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell'identificare i cittadini di paesi terzi **o gli apolidi** in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi **o degli apolidi** fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d'identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi **o apolidi** il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo **o l'apolide** il cui soggiorno è irregolare.
- (13) Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio⁵. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi **o degli apolidi** il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

⁵ Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015) 453 final).

- (14) [Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"⁶, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS), così come la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto.]
- (15) Nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. Le informazioni contenute nell'Eurodac sono necessarie a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio⁷, o di altri reati gravi di cui alla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI⁸. È pertanto necessario che i dati Eurodac siano messi a disposizione delle autorità designate dagli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di confronto, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
- (16) I poteri conferiti alle autorità di contrasto di accedere all'Eurodac dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto di un richiedente protezione internazionale di vedere esaminata la propria domanda a tempo debito conformemente al diritto vigente. Inoltre, anche l'eventuale seguito dato dopo aver ottenuto un "riscontro positivo" dall'Eurodac dovrebbe lasciare impregiudicato tale diritto.

⁶ COM(2016) 205 final.

⁷ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁸ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

- (17) La Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 novembre 2005, concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni, ritiene che le autorità incaricate della sicurezza interna potrebbero accedere all'Eurodac in casi ben definiti, qualora vi sia il fondato sospetto che l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave abbia presentato domanda di protezione internazionale. In detta comunicazione la Commissione dichiara inoltre che, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, occorre che l'Eurodac sia interrogato a questo scopo soltanto quando prevalga l'interesse della sicurezza pubblica, vale a dire qualora il reato o l'atto terroristico del quale si cerca di identificare l'autore sia così riprovevole da giustificare l'interrogazione di una banca dati contenente dati relativi a persone con la fedina penale pulita, e conclude che i limiti che le autorità responsabili della sicurezza interna devono rispettare per poter consultare l'Eurodac devono pertanto essere sempre molto più elevati rispetto a quelli fissati per l'interrogazione di banche dati giudiziarie.
- (18) Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala europea. Pertanto, anche Europol dovrebbe avere accesso all'Eurodac nel quadro dei suoi compiti e in conformità della decisione 2009/371/GAI del Consiglio⁹.
- (19) Le richieste di confronto con i dati Eurodac da parte di Europol dovrebbero essere autorizzate unicamente in casi specifici, in circostanze ben definite e sotto rigide condizioni.

⁹ Decisione del Consiglio 2009/371/GAI, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

- (20) Poiché l'Eurodac è stato originariamente istituito per agevolare l'applicazione della convenzione di Dublino, l'accesso all'Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce una nuova finalità rispetto a quella iniziale, nonché un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un'ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire all'individuo di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. Qualunque ingerenza deve essere necessaria per rispondere effettivamente a finalità di interesse generale e deve essere commisurata all'obiettivo legittimo che intende perseguire.
- (21) La finalità iniziale dell'istituzione dell'Eurodac non rendeva necessario prevedere la possibilità di chiedere confronti con la banca dati sulla base di un'impronta digitale latente, vale a dire di una traccia dattiloscopica rilevabile sul luogo del reato; tale possibilità è tuttavia fondamentale nel settore della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'Eurodac, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano rientrare in una delle categorie contemplate dal presente regolamento, rappresenta, per le autorità designate dagli Stati membri, uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova disponibile sul luogo del reato consiste nelle impronte latenti.

(22) Il presente regolamento stabilisce altresì le condizioni alle quali dovrebbero essere autorizzate le richieste di confronto dei dati **biometrici o [alfanumerici]** [...] con i dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, e le garanzie necessarie per assicurare la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. Il rigore di dette condizioni rispecchia il fatto che la banca dati Eurodac registra i dati **biometrici [e alfanumerici]** [...] di persone che non si presume abbiano commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave. **[È riconosciuto che le autorità di contrasto non sempre sono in possesso dei dati biometrici dell'autore o della vittima del reato su cui svolgono indagini, il che può impedirne la possibilità di controllare banche dati di corrispondenze biometriche quali l'Eurodac. È importante fornire alle autorità di contrasto e a Europol gli strumenti necessari per prevenire, accertare e investigare quando occorre reati gravi e reati di terrorismo. Consentire di effettuare ricerche nell'Eurodac sulla base di dati alfanumerici fornirà un ulteriore contributo alle indagini svolte dalle autorità di contrasto e da Europol, in particolare nei casi in cui esse non possono raccogliere prove biometriche ma sono invece in possesso di prove costituite dai dati anagrafici o dai documenti d'identità dell'autore o della vittima del reato.]**

(22 bis) La sfida di preservare la sicurezza in un'Europa aperta è stata messa a dura prova negli ultimi anni. Alla luce del fatto che le minacce sono sempre più differenziate e internazionali, e hanno una natura sempre più transfrontaliera e intersettoriale, l'UE deve fare tutto il possibile per aiutare gli Stati membri a proteggere i cittadini. Di conseguenza, l'estensione del campo di applicazione dell'Eurodac e la semplificazione dell'accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto dovrebbe aiutare gli Stati membri che fanno fronte a situazioni operative sempre più complicate e a casi di criminalità transfrontaliera e terrorismo aventi un impatto diretto sulla situazione della sicurezza nell'UE. Le condizioni di accesso all'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi dovrebbe inoltre permettere alle autorità di contrasto degli Stati membri di affrontare i casi di sospetti che ricorrono a identità multiple. A tale scopo, l'ottenimento di un riscontro positivo in seguito alla consultazione di una banca dati pertinente prima dell'accesso all'Eurodac non dovrebbe impedire tale accesso. Potrebbe anche essere uno strumento utile per rispondere alla minaccia posta da persone radicalizzate o terroristi che cercassero di rientrare nell'UE facendosi passare per richiedenti asilo. Un accesso più ampio e più semplice all'Eurodac da parte delle autorità di contrasto degli Stati membri potrebbe consentire a questi ultimi di utilizzare tutti gli strumenti esistenti per garantire che le persone vivano in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, assicurando nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

- (23) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis dell'Unione vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e con il regolamento (UE) [.../...], il presente regolamento include nel suo ambito di applicazione i richiedenti protezione sussidiaria e le persone aventi titolo a beneficiare di tale protezione.
- (24) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati **biometrici** [...] di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno sei anni.
- (25) Per rafforzare la protezione dei minori non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e dei minori che rischiano di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne i **dati biometrici** [...] e memorizzarli nel sistema centrale, al fine di determinare l'identità del minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare i familiari o reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro. Stabilire un legame di parentela costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l'unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell'interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione duratura.

¹⁰ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

- (25 bis) **Al momento del rilevamento dei dati biometrici ai fini dell'Eurodac, tutti i minori a partire dai sei anni di età, compresi i minori non accompagnati, dovrebbero essere accompagnati da un [rappresentante legale], un tutore o una persona formata per tutelare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale. Il funzionario responsabile del rilevamento dei dati biometrici di un minore dovrebbe altresì ricevere una formazione di modo che siano adottati sufficienti accorgimenti per garantire una qualità adeguata delle impronte del minore e per garantire che il processo sia adatto ai minori affinché questi ultimi, in particolare se molto giovani, si sentano al sicuro e possano cooperare con facilità nel processo di rilevamento dei dati biometrici.**
- (26) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri quando attuano il presente regolamento. Qualora stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, lo Stato membro richiedente può utilizzare tali dati a fini di contrasto soltanto nel rispetto della propria legislazione applicabile ai minori e conformemente all'obbligo di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore.
- (27) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati **biometrici** [...], alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati personali pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati **biometrici** [...], nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al contrassegno ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

- (28) Gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati **biometrici** [...] di qualità adeguata ai fini del confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. È opportuno che tutte le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac investano in idonee iniziative di formazione e nelle necessarie attrezzature tecniche. Le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac dovrebbero comunicare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, le difficoltà specifiche incontrate con riguardo alla qualità dei dati, onde consentire di porvi rimedio.
- (29) Il fatto che sia temporaneamente o permanentemente impossibile rilevare e/o trasmettere i dati **biometrici** [...] di una persona, per ragioni quali la qualità insufficiente dei dati ai fini di un confronto adeguato, problemi tecnici o motivi connessi alla tutela della salute, o che la persona interessata sia priva della capacità o della possibilità di far rilevare i **propri dati biometrici** [...] a causa di circostanze che esulano dal suo controllo, non influisce negativamente sull'esame o sulla decisione concernenti la domanda di protezione internazionale presentata da tale persona.
- (30) Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, [...] **che il Consiglio ha invitato gli Stati membri a seguire il 20 luglio 2015¹² e che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi o gli apolidi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo o di un apolide.**

¹¹ Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

¹² SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

- (31) È opportuno che i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac siano verificati da un esperto avente una formazione specifica in dattiloscopia, **ove necessario**, in modo da garantire l'esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) [.../...], la corretta identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide e la corretta identificazione dell'autore presunto o della vittima di un reato i cui dati potrebbero figurare nell'Eurodac. È necessario inoltre che **un funzionario formato in conformità delle prassi nazionali** verifichi i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac a partire dalle immagini del volto, **in particolare quando il confronto è effettuato soltanto con un'immagine del volto. Quando sono effettuati contemporaneamente un confronto delle impronte digitali e dell'immagine del volto e si ottiene un riscontro positivo per entrambe le serie di dati biometrici, gli Stati membri possono, se necessario, controllare e verificare il risultato dell'immagine del volto [...].**
- (32) I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono tentare di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale **i dati biometrici [...]** dovrebbero essere conservati dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati **biometrici [...]**.
- (33) Al fine di prevenire e controllare efficacemente i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, e di adottare le misure necessarie per dare effettiva esecuzione al rimpatrio e alla riammissione verso i paesi terzi a norma della direttiva 2008/115/CE¹³ e per far rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, occorre considerare un periodo di cinque anni come periodo necessario di conservazione dei dati **biometrici [...]**.

¹³ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

- (34) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati **biometrici** [...] e tutti gli altri dati personali così a lungo. I dati **biometrici** [...] e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo **o di un apolide** dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.
- (35) È opportuno conservare i dati di coloro **i cui dati biometrici** [...] sono stati inizialmente registrati nell'Eurodac al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di una domanda di protezione internazionale.
- (36) Eu-LISA è stata incaricata di svolgere i compiti della Commissione relativi alla gestione operativa dell'Eurodac ai sensi del presente regolamento, nonché di determinati aspetti dell'infrastruttura di comunicazione a decorrere dalla data in cui eu-LISA è entrata in funzione, il 1o dicembre 2012. Inoltre, Europol dovrebbe beneficiare dello status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione di eu-LISA quando è all'ordine del giorno una questione relativa all'applicazione del presente regolamento riguardante l'accesso per la consultazione dell'Eurodac da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. È opportuno che Europol possa nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo Eurodac di eu-LISA.

- (37) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e di eu-LISA, nei riguardi del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, e degli Stati membri, per quanto concerne il trattamento, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.
- (38) È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso nazionale attraverso i quali sono inoltrate le richieste di confronto con i dati Eurodac, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale confronto ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
- (39) Le richieste di confronto con i dati conservati nel sistema centrale dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso nazionale attraverso l'autorità di verifica e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere i confronti con i dati Eurodac non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. Le autorità di verifica dovrebbero agire in piena indipendenza rispetto alle autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l'assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento, per poi trasmettere la richiesta di confronto, senza comunicare le ragioni della medesima, al sistema centrale attraverso il punto di accesso nazionale, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni di accesso. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, l'autorità di verifica dovrebbe trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.

- (40) L'autorità designata e l'autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica dovrebbe agire con indipendenza quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento.
- (41) Ai fini della protezione dei dati personali e per escludere confronti sistematici, che dovrebbero essere vietati, il trattamento dei dati Eurodac dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto o a un pericolo specifico e concreto associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso un tale reato. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave. Le autorità designate ed Europol dovrebbero pertanto chiedere un confronto con Eurodac soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

- (42) Inoltre, l'accesso dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che **sia stata effettuata una ricerca preventiva nelle [...]** banche dati **biometriche** nazionali degli Stati membri e **[...] nei** sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio¹⁴ [...]. Tale condizione richiede che lo Stato membro richiedente esegua confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato membro non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non consentirebbe di stabilire l'identità della persona interessata. Tali fondati motivi esistono in particolare quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato membro. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI da parte dello Stato membro richiedente nel campo dei dati relativi alle impronte digitali, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito dell'Eurodac a fini di contrasto senza aver prima adottato le disposizioni di cui sopra.
- (43) [...]
- (44) Ai fini di un confronto e di uno scambio di dati personali efficaci, gli Stati membri dovrebbero attuare e applicare pienamente gli accordi internazionali esistenti nonché il diritto dell'Unione in materia di scambio di dati personali già in vigore, in particolare la decisione 2008/615/GAI.
- (45) Mentre la responsabilità extracontrattuale dell'Unione in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

¹⁴ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

- (46) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema per il confronto dei dati **biometrici** [...] come supporto all'attuazione della politica in materia di asilo e immigrazione dell'Unione, non può, per sua stessa natura, essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (47) La direttiva **(UE) 2016/680** [...] del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento, a meno che tale trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle competenti autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi incluse la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
- (48) Le disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva **(UE) 2016/680** [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del **27 aprile** 2016 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati si applicano ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi in conformità del presente regolamento.

¹⁵ **Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).**

- (49) Le norme stabilite dal regolamento [2016/679] in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla protezione dei dati di carattere personale che le riguardano, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero precisate per quanto attiene alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla salvaguardia dei diritti degli interessati e al controllo della protezione dei dati, in particolare in rapporto ad alcuni settori.
- (50) È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dal sistema centrale a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell'Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò significa che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dal sistema centrale concernenti: il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; lo Stato membro o gli Stati membri d'origine o lo Stato membro di assegnazione; gli estremi del documento d'identità o di viaggio; il luogo e la data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; la data di rilevamento dei **dati biometrici** [...] nonché la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all'Eurodac; l'identificativo utente dell'operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell'interessato ai sensi del [regolamento (UE) n. 604/2013]. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] in conformità [...] del regolamento (UE) **2016/679** e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva **2016/680/UE** [...], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento.

- (51) In singoli casi, le informazioni ottenute dal sistema centrale possono essere condivise con un paese terzo al fine di agevolare l'identificazione di un cittadino di paese terzo **o di un apolide** in vista del suo rimpatrio. La condivisione di dati personali deve essere soggetta a condizioni rigorose. Ove tali informazioni sono condivise, non deve essere comunicata ad un paese terzo alcuna informazione riguardante il fatto che una domanda di protezione internazionale è stata presentata da un cittadino di paese terzo **o da un apolide** se il paese nel quale la persona sarà riammessa è anche il suo paese di origine o un altro paese terzo di riammissione. Qualsiasi trasferimento di dati verso un paese terzo per l'identificazione di un cittadino di paese terzo **o di un apolide** deve essere conforme alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) **679/2016** [...].
- (52) Le autorità nazionali di controllo dovrebbero vigilare sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre l'autorità di controllo istituita dalla decisione 2009/371/GAI dovrebbe vigilare sulla liceità delle attività di trattamento dei dati eseguite da Europol.
- (53) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, in particolare gli articoli 21 e 22 sulla riservatezza e sulla sicurezza del trattamento, si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell'Unione in applicazione del presente regolamento. Occorre tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne la responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi, tenendo presente che la protezione dei dati è un fattore chiave per il successo operativo dell'Eurodac e che la sicurezza dei dati, l'alta qualità tecnica e la legittimità della consultazione sono elementi essenziali per assicurare il regolare e corretto funzionamento dell'Eurodac nonché per facilitare l'applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013].

¹⁶ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (54) L'interessato dovrebbe essere informato, in particolare, dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell'ambito dell'Eurodac nonché ricevere una descrizione delle finalità del regolamento (UE) [...] e dell'uso che le autorità di contrasto possono fare dei suoi dati.
- (55) È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, controlli le attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione attinenti al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento.
- (56) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il **21 settembre 2016**.
- (57) Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire che le autorità di controllo nazionali ed europee siano in grado di controllare adeguatamente l'uso dei dati Eurodac e l'accesso ai medesimi.
- (58) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'Eurodac a intervalli regolari [...]. Eu-LISA dovrebbe trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività del sistema centrale.
- (59) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire il trattamento illecito dei dati inseriti nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell'Eurodac.
- (60) È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.

- (61) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di richiedere protezione internazionale nonché promuovere l'applicazione degli articoli 8 e 18 della Carta. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.
- (62) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (63) [...]
- (64) [...]
- (65) [...]
- (66) [...]
- (67) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con lettera del **17 novembre 2016**, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (68) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (69) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello del regolamento (UE) [.../...],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell'"Eurodac"

1. È istituito un sistema denominato "Eurodac", allo scopo di:
 - a) concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento (UE) [.../...], per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide, e di facilitare inoltre l'applicazione del regolamento (UE) [.../...] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;
 - b) facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e **degli apolidi** in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e **il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare** [...].
 - c) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati **biometrici [o alfanumerici]** [...] con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

2. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati **biometrici** [...] e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento e [dagli articoli **32 e 33** e dall'articolo **48, paragrafo 1, lettera b)**, [...] del regolamento UE n. 604/2013].

Articolo 2

Obbligo di rilevare i dati biometrici [...]

1. Gli Stati membri sono tenuti a rilevare **i dati biometrici** [...] delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire **i propri dati biometrici** [...] e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.
2. Il rilevamento **dei dati biometrici** [...] dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e **rilevare** l'immagine del volto dei minori. [...] **I minori sono accompagnati** da una persona adulta responsabile, un tutore o un rappresentante **[legale]**, al momento del rilevamento **dei dati biometrici** [...]. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.
3. Gli Stati membri [...] **prevedono** sanzioni amministrative, **inclusa la possibilità di ricorrere a mezzi di coercizione**, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza **dell'obbligo di fornire i dati biometrici** [...] di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. [...]

4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione **dei dati biometrici** [...] di un cittadino di paese terzo **o di un apolide** considerati persone vulnerabili o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento **dei dati biometrici** [...]. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente **i dati biometrici** [...] di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire **i dati biometrici** [...] e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.
5. La procedura di rilevamento **dei dati biometrici** [...] è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "richiedente protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva;

- b) "Stato membro d'origine":
- i) in relazione alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
 - ii) in relazione alle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
 - iii) in relazione alle persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
- c) "cittadino di paese terzo": qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione [...];
- d) "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo **o di un apolide** che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;
- e) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE;
- f) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati **biometrici** [...] registrati nella banca dati centrale informatizzata e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 26, paragrafo 4;

- g) "punto di accesso nazionale": il sistema nazionale designato per comunicare con il sistema centrale;
- h) "eu-LISA": l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011;
- i) "Europol": l'Ufficio europeo di polizia istituito con decisione 2009/371/GAI;
- j) "dati Eurodac": tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2;
- k) "contrasto": la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- l) "reati di terrorismo": i reati che, ai sensi del diritto nazionale, corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
- m) "reati gravi": le forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;
- n) "dati relativi alle impronte digitali": i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di tutte le dieci dita, se presenti, oppure un'impronta digitale latente;
- o) "**dati relativi all'immagine del volto**": le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzate in un confronto automatizzato di dati biometrici;

- p) **"dati biometrici": i dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto ai fini del presente regolamento;**
- [q) **"dati alfanumerici": i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;]**
- r) **"titolo di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;**
- s) **"documento di controllo dell'interfaccia": il documento tecnico che specifica i requisiti necessari a cui devono conformarsi i punti di accesso nazionali per essere in grado di comunicare per via elettronica con il sistema centrale, in particolare precisando il formato e il possibile contenuto delle informazioni scambiate tra il sistema centrale e i punti di accesso nazionali.**

2. I termini definiti nell'articolo 4 del [...] regolamento (UE) 2016/679 hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo [...] del regolamento (UE) [.../...] hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

4. I termini definiti nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2016/680 [...] hanno lo stesso significato nel presente regolamento laddove i dati personali siano trattati dalle competenti autorità degli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 4

Architettura del sistema e principi di base

1. L'Eurodac consta di:
 - a) un [...] sistema centrale [...] costituito da:
 - i) un'unità centrale,
 - ii) un piano e un sistema di continuità operativa;
 - b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di un canale di comunicazione sicuro e cifrato per i dati Eurodac ("infrastruttura di comunicazione").
2. L'infrastruttura di comunicazione dell'Eurodac utilizza la rete esistente dei "servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni" (TESTA ng). **Per garantire la riservatezza i dati personali trasmessi a o da Eurodac sono cifrati.** [...]
3. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale.
4. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

5. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

Articolo 5

Gestione operativa

1. Eu-LISA è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac.

La gestione operativa dell'Eurodac consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'Eurodac 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda il tempo richiesto per l'interrogazione del sistema centrale. Sono elaborati un piano e un sistema di continuità operativa che tengono conto delle esigenze di manutenzione e dei periodi di inattività del sistema imprevisi, incluso l'impatto delle misure per la continuità operativa sulla protezione e sulla sicurezza dei dati.

In cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per il sistema centrale.

2. Eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova nei seguenti casi:

- a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale; e
- b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale o la trasmissione dei dati al sistema.

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi, **laddove possono esserlo**, in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.

3. Eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:
 - a) controllo;
 - b) sicurezza;
 - c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
4. La Commissione è responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione diversi da quelli di cui al paragrafo 2, in particolare:
 - a) l'esecuzione del bilancio;
 - b) acquisizione e rinnovo;
 - c) aspetti contrattuali.
5. [...]
6. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, eu-LISA applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati Eurodac. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine i suoi compiti.

Articolo 6

Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri designano le autorità autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. [...]

2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate.
3. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che possono chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso nazionale.

Articolo 7

Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale unica o un'unità di tale autorità affinché eserciti le funzioni di autorità di verifica. L'autorità di verifica è l'autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

L'autorità designata e l'autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica agisce indipendentemente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. L'autorità di verifica è distinta dalle unità operative di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Gli Stati membri possono designare più di un'autorità di verifica al fine di rispecchiare le proprie strutture organizzative e amministrative, conformemente ai rispettivi obblighi costituzionali o giuridici.

2. Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto dei dati biometrici **[o alfanumerici]** [...] con i dati Eurodac.

Soltanto il personale debitamente autorizzato dell'autorità di verifica è autorizzato a ricevere e a trasmettere una richiesta di accesso all'Eurodac ai sensi dell'articolo 20.

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto dei dati biometrici **[o alfanumerici]** [...] al punto di accesso nazionale.

Articolo 8

Europol

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto dei **dati biometrici [o alfanumerici]** [...] con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati **biometrici [o alfanumerici]** [...].
2. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il suo punto di accesso nazionale. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

Articolo 9

Statistiche

1. Ogni mese eu-LISA elabora una statistica sull'attività del sistema centrale da cui risultano in particolare:
 - a) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1;
 - b) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in un momento successivo e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;
 - c) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un momento successivo e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;
 - d) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, che hanno presentato in precedenza domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

- e) il numero dei dati **biometrici** [...] che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri di origine, in quanto i dati **biometrici** [...] trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali **e delle immagini del volto**;
- f) il numero delle serie di dati con contrassegno e senza contrassegno, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo [...] **19**, paragrafi 2, 3 e 4;
- g) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, per le quali erano stati registrati riscontri positivi ai sensi delle lettere b), c) e d) del presente articolo;
- h) il numero di richieste e di riscontri positivi di cui all'articolo 21, paragrafo 1;
- i) il numero di richieste e di riscontri positivi di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
- j) il numero di richieste presentate per le persone di cui all'articolo 31;

[...] **k)** il numero di riscontri positivi ricevuti dal sistema centrale in conformità dell'articolo 26, paragrafo 6.

2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a [...] **k)**, sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a [...] **k)**. La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.
3. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici **connessi all'attuazione del presente regolamento nonché le statistiche ai sensi del paragrafo 1 e le mette su richiesta a disposizione di uno Stato membro** [...].

4. **Eu-LISA stabilisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenenti i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a fini di ricerca e analisi, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e permettono alle autorità di cui al paragrafo 5 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili. L'accesso all'archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro tramite TESTA-ng con controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.**
5. **L'accesso all'archivio centrale è concesso a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità degli Stati membri che sono state inserite nell'elenco delle autorità designate competenti a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2. L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati di altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni" se l'accesso ai dati conservati nell'archivio centrale è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.**

CAPO II

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 10

Rilevamento e trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento **dei dati biometrici** [...] di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'[articolo [21, paragrafo 2)], del regolamento (UE) n. [.../...]], e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a n), del presente regolamento.

L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i **dati biometrici** [...] al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i **dati biometrici** [...] di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali **dati biometrici** [...] quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

3. **Quando lo Stato membro interessato lo richiede**, i dati biometrici [...] possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] o da esperti degli Stati membri in materia di asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio] e [al regolamento (UE) n. 439/2010].

Articolo 11

Informazioni sullo status dell'interessato

Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16:

- a) quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all'articolo **20** [...], paragrafo 1, lettere b), c), d) o e), del regolamento (UE) [.../...], giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una notifica di ripresa in carico di cui all'articolo 26 dello stesso, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di arrivo;
- b) quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all'[articolo 24 del regolamento (UE) [.../...], lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo;
- [c) quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro di assegnazione a norma dell'articolo [...] **36** del regolamento (UE) [.../...], detto Stato membro trasmette una serie di dati registrati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, includendovi la data di arrivo e indicando che è lo Stato membro di assegnazione;]

- d) non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio;
- e) lo Stato membro che diventa competente ai sensi dell'[articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) [.../...]] aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento relativi al richiedente protezione internazionale, aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

Articolo 12

Registrazione dei dati

Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati:

- a) dati relativi alle impronte digitali;
- b) immagine del volto;
- c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;
- d) cittadinanza o cittadinanze;
- e) luogo e data di nascita;

- f) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all'articolo 11, lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente;
- g) sesso;
- h) **laddove disponibili**, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e **data di scadenza** [...] del documento di identità o di viaggio;
- l) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- [j] numero unico di domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) [.../...];]
- [k] Stato membro di assegnazione conformemente all'articolo 11, lettera c);]
- l) data di rilevamento **dei dati biometrici** [...];
- m) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;
- n) identificativo utente dell'operatore;
- o) nei casi di cui all'articolo 11, lettera a), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;
- p) nei casi di cui all'articolo 11, lettera b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

- [q) nei casi di cui all'articolo 11, lettera c), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;]
- r) nei casi di cui all'articolo 11, lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;
- s) nei casi di cui all'articolo 11, lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

CAPO III

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Articolo 13

Rilevamento e trasmissione di dati biometrici [...]

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento **dei dati biometrici** [...] di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:
- a) dati relativi alle impronte digitali;
 - b) immagine del volto;
 - c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;
 - d) cittadinanza o cittadinanze;
 - e) luogo e data di nascita;
 - f) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
 - g) sesso;
 - h) **laddove disponibili**, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e **data di scadenza** [...] del documento di identità o di viaggio;
 - i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
 - j) data di rilevamento **dei dati biometrici** [...];
 - k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;
 - l) identificativo utente dell'operatore;
 - m) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio dello Stato membro ma sono in stato di custodia, reclusione o trattenimento dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.
4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere **i dati biometrici** [...] al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.
5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare **i dati biometrici** [...] della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia **detti dati biometrici** [...] quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.
7. **Quando lo Stato membro interessato lo richiede**, i dati biometrici [...] possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera e di guardia costiera nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio].

CAPO IV

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 14

Rilevamento e trasmissione dei dati biometrici [...]

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento **dei dati biometrici** [...] di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni che siano trovati in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio.

2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data del fermo, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:
- a) dati relativi alle impronte digitali;
 - b) immagine del volto;
 - c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;
 - d) cittadinanza o cittadinanze;
 - e) luogo e data di nascita;
 - f) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
 - g) sesso;
 - h) **laddove disponibili**, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e **data di scadenza** [...] del documento di identità o di viaggio;
 - I) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
 - j) data di rilevamento **dei dati biometrici** [...];

- k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;
- l) identificativo utente dell'operatore;
- m) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

3. [...]

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 [...] del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere **i dati biometrici** [...] al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare **i dati biometrici** [...] della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia **detti dati biometrici** [...] quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del **paragrafo 1**, [...] ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 [...] relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

CAPO V

PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E DEGLI APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

Articolo 15

Confronto dei dati biometrici [...]

1. I dati **biometrici** [...] trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c), sono automaticamente confrontati con i dati **biometrici** [...] trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1.

2. Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 del presente articolo venga effettuato con i dati **biometrici** [...] trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati **biometrici** [...] trasmessi dagli altri Stati membri.
3. Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure stabilite nell'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, se applicabile. In caso di risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.
4. Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac [...] un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

Articolo 16

Confronto dei dati relativi all'immagine del volto

1. Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, [...] lo Stato membro **procede** [...] ad un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto.
2. I dati relativi all'immagine del volto e i dati relativi al sesso dell'interessato possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all'immagine del volto e i dati personali relativi al sesso dell'interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c).

3. Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 del presente articolo venga effettuato con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi da altri Stati membri.
4. Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5 [...]. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19 [...], paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.
5. Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac [...] un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

CAPO VI

CONSERVAZIONE, CANCELLAZIONE ANTICIPATA E CONTRASSEGNO

DEI DATI

Articolo 17

Conservazione dei dati

1. Per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale, di cui all'articolo 12, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale **i dati biometrici** [...] sono stati rilevati.

2. Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale **i dati biometrici** [...] sono stati rilevati.
3. Per le finalità indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale **i dati biometrici** [...] sono stati rilevati.
4. Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

Articolo 18

Cancellazione anticipata dei dati

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2 o 3, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.
2. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato un riscontro positivo con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 19

Contrassegno dei dati

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui [...] agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c, **fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4** [...].

[...]

3. Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di paese terzo o di un apolide [...] conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli [14 o 19 della direttiva 2011/95/UE].
4. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro d'origine che ha concesso un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.
5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

CAPO VII

PROCEDURA PER IL CONFRONTO E LA TRASMISSIONE DEI DATI A FINI DI CONTRASTO

Articolo 20

Procedura per il confronto dei dati biometrici [o alfanumerici] [...] con i dati Eurodac

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati **biometrici [o alfanumerici]** [...] attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, a seconda dei casi.
2. Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi degli articoli 15 e 16, al sistema centrale per il confronto con i dati **biometrici [o alfanumerici]** [...] trasmessi al sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1.

3. Un confronto tra un'immagine del volto e altri dati relativi ad immagini del volto conservati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), può essere effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, qualora tali dati siano disponibili al momento in cui viene fatta una richiesta elettronica motivata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1.
4. In casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, l'autorità di verifica può trasmettere al punto di accesso nazionale i dati **biometrici [o alfanumerici]** [...] per un confronto immediato appena ricevuta la richiesta da un'autorità designata e verificare solo a posteriori se siano rispettate tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, compresa l'effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.
5. Se con una verifica a posteriori si accerta che l'accesso ai dati Eurodac non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni comunicate dall'Eurodac e ne informano l'autorità di verifica.

Articolo 21

Condizioni per l'accesso delle autorità designate all'Eurodac

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati **biometrici [o alfanumerici]** [...] con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti delle loro competenze, soltanto se è **stato effettuato un controllo preventivo:**

- nelle banche dati [...] nazionali, e
- nei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora il confronto sia tecnicamente disponibile, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che un confronto con tali sistemi non consentirebbe di stabilire l'identità dell'interessato. Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta motivata di confronto con i dati Eurodac presentata in formato elettronico dall'autorità designata all'autorità di verifica; [...]
- [...]

e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

- a) il confronto è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, vale a dire esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata l'interrogazione della banca dati;
- b) il confronto è necessario in un caso specifico **o riguardo a persone specifiche** [...]; e
- c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine su uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac **[ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), sono [...] effettuate] con i dati biometrici [o alfanumerici] [...]**

Articolo 22

Condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati **biometrici** [**o alfanumerici**] [...] con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, soltanto se il confronto con i dati **biometrici** [**o alfanumerici**] [...] conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato, e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:
 - a) il confronto è necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, ossia esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata la ricerca della banca dati;
 - b) il confronto è necessario in un caso specifico **o riguardo a persone specifiche** [...]; e
 - c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine su uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac [ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), sono [...] effettuate] con i dati biometrici [o alfanumerici] [...].
3. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro.

Articolo 23

Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali

1. Fatto salvo l'articolo 27, tutte le comunicazioni tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali sono sicure e avvengono per via elettronica.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), i **dati biometrici** [...] vengono digitalizzati dagli Stati membri e trasmessi nel formato dei dati stabilito dal documento comune sul controllo delle interfacce, in modo che i dati possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e **dell'immagine del volto**.

CAPO VIII

TRATTAMENTO, PROTEZIONE DEI DATI E RESPONSABILITÀ

Articolo 24

Responsabilità in materia di trattamento dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
 - a) la liceità del rilevamento **dei dati biometrici e degli altri dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2** [...];
 - b) la liceità della trasmissione al sistema centrale dei dati **biometrici** [...] e degli altri dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2;
 - c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione al sistema centrale;
 - d) ferma restando la responsabilità di eu-LISA, la liceità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nel sistema centrale;
 - e) la liceità del trattamento dei risultati del confronto dei dati **biometrici** [...] trasmessi dal sistema centrale.

2. A norma dell'articolo 36, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione al sistema centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultimo.

3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4.
4. Eu-LISA provvede affinché il sistema centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. In particolare, eu-LISA:
 - a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano con il sistema centrale non trattino i dati ivi registrati per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, quali definiti all'articolo 1;
 - b) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale a norma dell'articolo 36;
 - c) fatte salve le competenze del garante europeo della protezione dei dati, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare con il sistema centrale abbiano accesso ai dati ivi registrati.

Eu-LISA comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al garante europeo della protezione dei dati, le misure adottate ai sensi del primo comma.

Articolo 25

Trasmissione

1. **I dati biometrici e gli altri dati personali** [...] vengono digitalizzati e trasmessi nel formato dei dati stabilito dal documento comune sul controllo delle interfacce. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, eu-LISA definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri al sistema centrale e viceversa. Eu-LISA assicura che i dati **biometrici** [...] trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, eu-LISA definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.
3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 12, lettera i), all'articolo 13, paragrafo 2, lettera i), all'articolo 14, paragrafo 2, lettera i), e all'articolo 20, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, o 14, paragrafo 1.
4. Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. I dati relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da "2", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, da "3", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 21 da "4", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 22 da "5" e quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 30 da "9".
5. Eu-LISA definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte del sistema centrale.
6. Il sistema centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine eu-LISA definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

Articolo 26

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati **biometrici** [...] di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. Eu-LISA definisce la qualità adeguata dei dati **biometrici** [...] trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati **biometrici** [...] trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, il sistema centrale informa lo Stato membro interessato. Detto Stato membro trasmette dati **biometrici** [...] qualitativamente adeguati usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati.

2. Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta è esaminata entro 24 ore. Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità di eu-LISA, il sistema centrale esamina la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono venute meno. In tali casi, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, eu-LISA definisce i criteri per assicurare che le richieste siano esaminate in via prioritaria.

3. Eu-LISA, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.
4. Il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all'articolo 15 è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente, **ove necessario** da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. **Qualora il sistema centrale rimandi un riscontro positivo sulla base dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto, gli Stati membri possono se necessario controllare e verificare il risultato dell'immagine del volto.** Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.
5. Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo **15, qualora si riceva solo un riscontro positivo su un'immagine del volto, e all'articolo** 16 è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Le informazioni pervenute dal sistema centrale riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

6. Se l'identificazione definitiva ai sensi [...] **dei paragrafi 4 e 5** rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale non corrisponde ai dati **biometrici** [...] inviati per il confronto, gli Stati membri cancellano immediatamente il risultato del confronto e comunicano questa circostanza a eu-LISA quanto prima e in ogni caso entro tre giorni lavorativi trasmettendo il numero di riferimento dello Stato membro di origine e il numero di riferimento dello Stato membro che ha ricevuto il risultato.

Articolo 27

Comunicazione tra gli Stati membri e il sistema centrale

I dati trasmessi dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa utilizzano l'infrastruttura di comunicazione. Eu-LISA, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo dell'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 28

Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d'origine ha accesso ai dati da esso trasmessi che sono registrati nel sistema centrale, ai sensi del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui agli articoli 15 e 16.

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b). Tale designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e a eu-LISA l'elenco di dette unità e le relative modifiche. Eu-LISA pubblica l'elenco consolidato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica online una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo 18, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al sistema centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero cancellandoli.
4. Se uno Stato membro o eu-LISA è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine, fatta salva la comunicazione di una violazione dei dati personali conformemente all'articolo [33...] del regolamento (UE) **2016/679** [...].

Se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nel sistema centrale sono stati registrati dati in violazione del presente regolamento, ne avvisa quanto prima eu-LISA, la Commissione e lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

5. Eu-LISA non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nel sistema centrale. Tale divieto non è applicabile ai trasferimenti dei suddetti dati verso i paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) [.../...].

Articolo 29

Conservazione delle registrazioni

1. Eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti dei dati avvenuti nel sistema centrale. Le registrazioni indicano lo scopo, la data e la durata dell'accesso, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha inserito o estratto i dati, nonché le persone responsabili.
2. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 34. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate un anno dopo la scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 17, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

Articolo 30

Diritti d'informazione dell'interessato

1. **In conformità del capo III del regolamento (UE) 2016/679, lo** [...] Stato membro d'origine provvede a informare la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro:

- a) dell'identità e **gli estremi** del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo **4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679** [...] ed eventualmente del suo rappresentante e gli estremi del responsabile della protezione dei dati;
- b) dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell'Eurodac e **della base giuridica del trattamento**, compresa una descrizione delle finalità del regolamento (UE) [.../...], conformemente all'articolo 6 dello stesso, nonché una spiegazione, in forma intelligibile, del fatto che è ammesso l'accesso degli Stati membri e di Europol all'Eurodac a fini di contrasto;
- c) dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati;
- d) riguardo alla persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, dell'esistenza di un obbligo di rilevamento **dei suoi dati biometrici** [...];
- e) del periodo di conservazione dei dati conformemente all'articolo 17;
- f) dell'esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati e che i dati personali incompleti siano completati o che i dati personali che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del titolare del trattamento e delle autorità di controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 1;
- g) del diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità **nazionale** di controllo.

2. Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite all'atto del rilevamento **dei suoi dati biometrici** [...].

Se una persona soggetta all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età **mediante opuscoli e/o infografiche e/o dimostrazioni concepiti in modo specifico per spiegarli la procedura di rilevamento dei dati biometrici**.

3. È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e [all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) [.../...]], secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento.

L'opuscolo è scritto in modo chiaro e semplice, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, e in una lingua che la persona interessata comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile.

L'opuscolo è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere informazioni da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo.

Articolo 31

Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dell'interessato sono esercitati in conformità del capo III e **degli articoli 77 e 79** del regolamento (UE) **2016/679** [...] e applicati come stabilito nel presente articolo.
2. Il diritto di accesso degli interessati in ciascuno Stato membro include il diritto di ottenere la comunicazione dei dati a essi relativi registrati nel sistema centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema centrale. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.
2. Se i diritti di rettifica e di cancellazione sono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri che hanno trasmesso i dati affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la liceità della loro trasmissione e registrazione nel sistema centrale.
3. Qualora risulti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo 28, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati di aver adottato le opportune misure per correggere, rettificare, completare, cancellare o limitare il trattamento dei dati che li riguardano.
4. Ove contesti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto agli interessati i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro fornisce agli interessati anche le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Queste comprendono le informazioni per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

5. Ogni richiesta di accesso, rettifica o cancellazione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, contiene tutti i particolari necessari per l'identificazione dell'interessato, compresi i **dati biometrici** [...]. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellati subito dopo.
6. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di rettifica e cancellazione dell'interessato.
7. Se una persona chiede l'accesso ai dati che la riguardano, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta e delle modalità della sua presentazione sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo.
8. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui l'interessato si trova gli forniscono, a richiesta, informazioni sull'esercizio dei suoi diritti di chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica, il completamento, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. Le autorità di controllo dei due Stati cooperano in conformità del capo VII del regolamento (UE) **2016/679** [...].

Articolo 32

Vigilanza dell'autorità nazionale di controllo

1. Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità o le autorità **nazionali** di controllo di ciascuno Stato membro [...] di cui all'articolo [51 [...], paragrafo 1] del regolamento (UE) **2016/679** [...] controllino che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione per le finalità stabilite nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché la loro trasmissione al sistema centrale avvengano lecitamente.
2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati **biometrici** [...].

Articolo 33

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che tutte le attività di trattamento dei dati personali relative all'Eurodac, in particolare da parte di eu-LISA, siano effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni tre anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, conformemente alle norme di revisione contabile internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a eu-LISA e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Articolo 34

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'Eurodac.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, ogni anno un organo indipendente svolga un controllo del trattamento dei dati personali a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), inclusa l'analisi di un campione di richieste motivate in formato elettronico.

Il controllo è accluso alla relazione annuale degli Stati membri di cui all'articolo 42, paragrafo 8.

3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, se necessario.
4. Al fine di cui al paragrafo 3, le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e a eu-LISA una relazione congiunta sulle attività svolte.

Articolo 35

Protezione dei dati personali a fini di contrasto

1. La o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro di cui all'articolo **41, paragrafo 1**, [...] della direttiva **(UE) 2016/680** [...] controllano la liceità del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento dagli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'Eurodac e dall'Eurodac.
2. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol ai sensi del presente regolamento è effettuato conformemente alla decisione 2009/371/GAI ed è sottoposto al controllo di un garante della protezione dei dati esterno e indipendente. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento si applicano pertanto gli articoli 30, 31 e 32 di detta decisione. Il garante della protezione dei dati esterno e indipendente assicura che i diritti della persona non siano violati.
3. I dati personali ottenuti ai sensi del presente regolamento dall'Eurodac ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.
4. Fatti salvi gli articoli [23 e 24] della direttiva **(UE) 2016/680**, il sistema centrale, le autorità designate e di verifica ed Europol conservano la registrazione relativa alle ricerche onde permettere alle autorità nazionali di protezione dei dati e al garante europeo della protezione dei dati di verificare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare al fine di conservare registrazioni che permettano di preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 42, paragrafo 8. Qualora l'obiettivo sia diverso da tali fini, i dati personali e la registrazione relativa alla ricerca sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se necessari ai fini di specifiche indagini penali per le quali i dati sono stati richiesti da quello Stato membro o da Europol.

Articolo 36

Sicurezza dei dati

1. Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e nel corso della trasmissione al sistema centrale.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione a tutti i dati trattati dalle proprie autorità competenti a norma del presente regolamento, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:
 - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali e alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'Eurodac (attrezzature, controllo dell'accesso e controlli all'ingresso delle strutture);
 - c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
 - d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
 - e) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);

- f) impedire che i dati siano trattati nell'Eurodac senza autorizzazione e che i dati trattati nell'Eurodac siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);
- g) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'Eurodac abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo all'identificativo utente individuale e unico e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);
- h) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'Eurodac creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e ad inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati, e mettano senza indugio tali profili, come pure ogni altra informazione pertinente che dette autorità possano richiedere a fini di controllo, a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui [...] **all'articolo 51** del regolamento (UE) **2016/679** [...] e all'[...] articolo 41 della direttiva (UE) **2016/680** [...], su richiesta di queste ultime (profili personali);
- i) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);
- j) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'Eurodac, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);
- k) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali dall'Eurodac o verso l'Eurodac, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione (controllo del trasporto);
- l) garantire che, in caso di guasto, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati immediatamente (riparazione);

- m) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità);
 - n) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo) e per individuare automaticamente entro 24 ore qualsiasi evento pertinente si verifichi nell'applicazione delle misure di cui alle lettere da b) a k) che possa indicare il verificarsi di un incidente di sicurezza.
3. Gli Stati membri informano eu-LISA degli incidenti di sicurezza rilevati nei propri sistemi fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma degli articoli [...] **33** e **34** del regolamento (UE) **2016/679** e **degli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2016/680** rispettivamente. Eu-LISA informa gli Stati membri, Europol e il garante europeo della protezione dei dati su incidenti di sicurezza. Gli Stati membri interessati, eu-LISA ed Europol collaborano in caso di tali incidenti.
4. Eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell'Eurodac, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

Articolo 37

Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato

1. I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi dell'articolo **3, paragrafo 2**, [...] della direttiva **(UE) 2016/680** [...].
2. I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra Stati membri in seguito a un riscontro positivo ottenuto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste un rischio effettivo che, a causa di tale trasferimento, l'interessato sia sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali.
3. Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1 [...].
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati, in conformità rispettivamente del capo V del regolamento **(UE) 2016/679** [...] e delle disposizioni nazionali adottate in applicazione **del capo V** della direttiva **(UE) 2016/680** [...], a paesi terzi cui si applica il regolamento **(UE)** [.../...].

Articolo 38

Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio

1. In deroga all'articolo 37 del presente regolamento, i dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b), possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo conformemente **al capo V** [...] del regolamento (UE) **2016/679** [...], se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi **o di apolidi** in vista del rimpatrio [...].

[...]

[...]
2. Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1 [...].
3. Un paese terzo non ha accesso diretto al sistema centrale per confrontare o trasmettere i dati **biometrici** [...] o altri dati personali di un cittadino di paese terzo o apolide e tale accesso non gli è accordato da alcun punto di accesso nazionale di uno Stato membro.

Articolo 39

Registrazione e documentazione

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano registrate o documentate per verificare l'ammissibilità della richiesta, per controllare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell'autocontrollo.

2. Il registro o la documentazione indicano in ogni caso:
- a) lo scopo esatto della richiesta di confronto, compresa la forma di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di confronto;
 - b) i fondati motivi addotti per giustificare, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento, il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI;
 - c) il riferimento del fascicolo nazionale;
 - d) la data e l'ora esatta della richiesta di confronto inviata al sistema centrale dal punto di accesso nazionale;
 - e) l'autorità che ha chiesto l'accesso per il confronto e il responsabile che ha presentato la richiesta ed elaborato i dati;
 - f) se è stata esperita la procedura d'urgenza di cui all'articolo 20, paragrafo 4, e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
 - g) i dati usati per il confronto;
 - h) conformemente alle disposizioni nazionali o alla decisione 2009/371/GAI, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.
3. Le registrazioni e i documenti sono usati solo ai fini del controllo della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del controllo e della valutazione di cui all'articolo 42. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e controllare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento dei loro compiti.

Articolo 40

Risarcimento dei danni

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno materiale o immateriale in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati al sistema centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui eu-LISA o un altro Stato membro abbia ommesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto in conformità degli articoli **79 e 80** [...] del regolamento (UE) **2016/679** [...] e degli articoli **54 e 55** [...] della direttiva (UE) **2016/680** [...].

CAPO IX

GESTIONE OPERATIVA DI DUBLINET E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2011

Articolo 40 bis

Gestione operativa di DubliNet e relativi compiti

- 1. Eu-LISA gestisce e amministra anche un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato rete di comunicazione "DubliNet" e istituito in applicazione dell'[articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003] per le finalità stabilite agli articoli 32, 33 e 46 del regolamento (UE) [.../...].**
- 2. La gestione operativa di DubliNet comprende tutti i compiti necessari per assicurare la disponibilità della rete, cinque giorni la settimana durante il normale orario d'ufficio.**
- 3. Eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi a DubliNet:**
 - a) sostegno tecnico agli Stati membri tramite help desk cinque giorni la settimana durante il normale orario d'ufficio, anche per problemi connessi alle comunicazioni, cifratura e decifratura di e-mail, e problemi derivanti dalla firma dei moduli;**
 - b) prestazione di servizi di sicurezza informatica per DubliNet;**
 - c) gestione, registrazione e rinnovo dei certificati digitali usati per la cifratura e la firma dei messaggi e mail DubliNet;**
 - d) evoluzione tecnica di DubliNet;**
 - e) aspetti contrattuali.**

4. **In cooperazione con gli Stati membri, l'agenzia provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per DubliNet.**

Articolo 40 ter

Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011

1. **Nel regolamento (UE) n. 1077/2011, l'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS), di Eurodac e del sistema di ingressi/uscite (EES).

L'agenzia è incaricata anche della gestione operativa di un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato rete di comunicazione "DubliNet" e istituito in applicazione dell'[articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003] per lo scambio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. [604/2013]."

2. **Nel regolamento (UE) n. 1077/2011, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:**

"Articolo 5 quater

Compiti relativi a DubliNet

1. **Con riguardo a DubliNet, l'agenzia svolge:**
 - a) **i compiti attribuiti dal regolamento (UE) [.../...];**
 - b) **i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di DubliNet."**

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Spese

1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le spese per i punti di accesso nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con il sistema centrale, sono a carico dei singoli Stati membri.
3. Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del presente regolamento e si fanno carico degli oneri derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 42

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1. Eu-LISA trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull'attività del sistema centrale, nella quale esamina tra l'altro il suo funzionamento tecnico e la sua sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. Eu-LISA provvede affinché vengano attivate procedure atte a monitorare il funzionamento del sistema centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.
3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti effettuati nel sistema centrale.
4. Entro il [...], eu-LISA condurrà uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale ai fini del confronto delle immagini del volto. Lo studio dovrà valutare l'attendibilità e l'accuratezza dei risultati ottenuti da sistemi di riconoscimento facciale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac e formulerà tutte le necessarie raccomandazioni prima dell'introduzione delle tecnologie di riconoscimento facciale nel sistema centrale.
5. Entro [...], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l'altro, se l'accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli Stati membri forniscono a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni annuali di cui al paragrafo 1.

7. Eu-LISA, gli Stati membri ed Europol forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 5. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro o non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.
8. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull'efficacia del confronto dei dati **biometrici** [...] con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:
- la finalità precisa del confronto, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave,
 - i motivi di ragionevole sospetto,
 - i ragionevoli motivi addotti per giustificare il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento,
 - il numero di richieste di confronto,
 - il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione, e
 - la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui l'autorità di verifica non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

9. [...]

Articolo 43

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni trattamento dei dati inseriti nel sistema centrale contrario ai fini dell'Eurodac quali definiti all'articolo 1 sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 44

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013].

Articolo 45

Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica

1. Entro [...] gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità designate, le unità operative di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e la sua autorità di verifica e notificano senza indugio le eventuali modifiche.
2. Entro [...] Europol notifica alla Commissione la sua autorità designata, la sua autorità di verifica e il punto di accesso nazionale designato e notifica senza indugio le eventuali modifiche.

3. La Commissione pubblica annualmente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e attraverso una pubblicazione elettronica che è disponibile online e tempestivamente aggiornata.

Articolo 46

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 603/2013 è abrogato con effetto dal [...].

I riferimenti ai regolamenti abrogati vanno intesi come riferimenti al presente regolamento e letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 47

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere da [...] ¹⁷.

Il documento di controllo dell'interfaccia è concordato tra gli Stati membri e eu-LISA entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

¹⁷ 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 32 e, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 28, paragrafo 4, e gli articoli 30 e 37 si applicano a decorrere dalla data di cui all'articolo 99 [...], paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 [...]. Fino a tale data si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafo 4, e gli articoli 29, 30 e 35 del regolamento (UE) n. 603/2013.

L'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 35, e, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 28, paragrafo 4, e gli articoli 30, 37 e 40 si applicano a decorrere dalla data di cui all'articolo 63 [...], paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 [...]. Fino a tale data si applicano l'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 4, e gli articoli 29, 33, 35 e 37 del regolamento (UE) n. 603/2013.

Il confronto delle immagini del volto mediante software di riconoscimento facciale di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui la tecnologia di riconoscimento facciale sarà introdotta nel sistema centrale. Il software di riconoscimento facciale sarà introdotto nel sistema centrale [*due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*]. Fino a tale data, le immagini del volto sono conservate nel sistema centrale nella serie di dati relativi all'interessato e trasmessi a uno Stato membro a seguito del confronto delle impronte digitali che ha dato un riscontro positivo.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e a eu-LISA di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere i dati al sistema centrale in applicazione degli articoli XX-XX, quanto prima e non oltre [...].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente